



COMUNE DI MONTEMESOLA

PROVINCIA DI TARANTO

ORDINANZA

N. 4 del 29/06/2026

N. Prot. del

OGGETTO: Presenza di esemplari di lupo nell'agro comunale. Provvedimenti contingibili e urgenti a tutela dell'incolumità pubblica e disposizioni comportamentali per la cittadinanza.

IL SINDACO

- **Vista** la segnalazione trasmessa in data odierna dalla locale Stazione dei Carabinieri, concernente la denuncia, da parte di una cittadina, dell'avvenuta aggressione e uccisione di cani da parte di lupi in un fondo privato situato nell'agro di Montemesola;
- **Preso atto** che il fenomeno se confermato dalla visita veterinaria dell'ASL, può determinare una situazione di potenziale pericolo per i cittadini residenti nelle aree rurali e periurbane, nonché per gli animali domestici e d'allevamento;
- **Considerato** che il Lupo (*Canis lupus*) è specie protetta dalla Convenzione di Berna e dalla Direttiva Habitat (92/43/CEE), recepita con D.P.R. 357/1997, e che non è consentito porre in essere atti di cattura, ferimento o uccisione autonomi;
- **Ritenuto** prioritario informare i cittadini e adottare misure cautelari di prevenzione volte a minimizzare i rischi di interazione uomo-lupo e a evitare l'attrazione dei predatori verso le aree abitate;
- **Visto** l'art. 50 e l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) in materia di competenze del Sindaco quale autorità locale di salute e pubblica sicurezza;

ORDINA

In via precauzionale, a tutta la cittadinanza, con particolare riferimento ai residenti e conduttori di fondi nell'agro di Montemesola, l'osservanza delle seguenti disposizioni e divieti:

1. **Divieto assoluto di foraggiamento:** È fatto divieto a chiunque di lasciare scarti alimentari, cibo per animali domestici o rifiuti organici accessibili all'esterno di abitazioni o aziende, al fine di evitare l'attrazione antropica dei lupi.
2. **Custodia degli animali domestici e da reddito:** I proprietari di cani e piccoli animali da cortile o da reddito devono assicurarne il ricovero notturno in strutture recintate e chiuse. I cani non devono essere lasciati liberi o incustoditi nelle aree rurali in orario serale e notturno.

3. **Gestione dei rifiuti:** È fatto obbligo di conferire i rifiuti organici domestici esclusivamente all'interno di appositi mastelli chiusi.
4. **Obbligo di guinzaglio:** Durante le passeggiate nelle aree rurali o limitrofe ai boschi, i cani devono essere tenuti tassativamente al guinzaglio corto.

INVITA

la cittadinanza a segnalare tempestivamente alla Polizia Locale, ai Carabinieri o al Servizio Veterinario dell'ASL ogni ulteriore avvistamento ravvicinato di esemplari o eventuali ulteriori predazioni.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Taranto, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Regione Puglia e all'ASL Taranto. La pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Lì, 29/06/2026

PUNZI VITO ANTONIO
